

ENTI LOCALI: Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 14 maggio 2024 n. 4310.

1. Enti Locali – Deliberazione del Consiglio Comunale – Motivazione – Richiamo alle opinioni espresse dai consiglieri presenti – Sufficienza.

2. Termine di conclusione del procedimento amministrativo – Violazione - Conseguenze – Illegittimità dell'atto tardivo - E' esclusa -Salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge.

1. La finalità della motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta.

In particolare, quando viene in rilievo l'atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall'organo anche l'insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso.

La motivazione degli atti deliberativi collegiali può legittimamente essere desunta dalle opinioni espresse dai singoli componenti dell'organo, le quali costituiscono esplicitazione delle ragioni addotte per suffragare il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di ciascun affare sottoposto all'esame dell'organo collegiale.

2. Alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue infatti l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge. L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell'atto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capena;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons.

Giordano Lamberti e udito l'avvocato Alberto Manconi in sostituzione dell'Avv. Nuri Venturelli in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – L'appellante riferisce che il Comune di Capena, nell'ambito del Programma Integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina, pubblicava, in data 21.01.2008, l'avviso pubblico per le Agevolazioni amministrative per iniziative nell'area della Valle del Tevere e della Sabina.

In data 17.06.2008, la società appellante presentava a Provinciattiva S.p.a., individuata come soggetto responsabile dell'Avviso Pubblico, un progetto avente ad oggetto la realizzazione di una struttura turistica costituita da un residence alberghiero di n. 12 unità ricettive indipendenti, n. 20 camere con servizi, un centro sportivo, un ristorante e un beauty center, in località Manciano.

Con comunicazione del 10.10.2008, Provinciattiva informava l'appellante che il Tavolo di Concertazione, nella seduta del 24.09.2008, aveva dichiarato l'ammissibilità del progetto, già trasmesso al Comune per l'adozione della delibera di realizzabilità/conformità, al proseguimento dell'iter istruttorio.

In data 23.04.2009, il Consiglio Comunale di Capena deliberava di *“ritenere fondamentale l'esigenza di esplicitare motivazioni adeguate e coerenti con le linee programmatiche del Programma di Sviluppo la ragione di realizzabilità o meno del progetto presentato nonché la stesura di una convenzione che stabilisca gli obblighi a carico del proponente con la quantificazione delle opere pubbliche da realizzare”*.

In data 30.04.2009, Provinciattiva comunicava all'appellante la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria espressa dal soggetto istruttore EPF-Europrogetti & Finanza.

Nelle more della fase istruttorio, richiamando la propria deliberazione del 23.04.2009, il Comune di Capena richiedeva all'appellante i chiarimenti e la documentazione sopra individuati. L'appellante riscontrava tale richiesta, producendo documentazione.

Il Comune di Capena richiedeva a Provinciattiva due proroghe, di cui l'una con comunicazione del 30.10.2009 e l'altra con comunicazione prot. 150 del 07.01.2010.

In data 26.02.2010, il Comune di Capena formalizzava richiesta a Provinciattiva di acquisire, presso la Regione Lazio, il parere paesaggistico ed Archeologico. In data 20.04.2010, Provinciattiva formalizzava la richiesta alla Regione Lazio.

In data 12.11.2010, Provinciattiva riscontrava la lettera del 26.10.2010 e comunicava che la Regione Lazio aveva rilasciato il parere richiesto e che la zona ove ricadeva il progetto legato al Comune di Capena non era vincolata ai fini paesaggistici.

Con ulteriore comunicazione del 26.11.2010, Provinciattiva, richiamando la nota della Regione Lazio, comunicava al Comune di Capena l'assenza di vincoli ed invitava l'Amministrazione a verificare la realizzabilità dell'opera entro e non oltre il termine del 31.01.2011, superato il quale sarebbe stato necessario convocare una Conferenza di Servizi Istruttoria.

In data 23.06.2011 si teneva presso gli Uffici della Provincia di Roma la Conferenza di Servizi Provinciale Istruttoria; ivi, il rappresentante del Comune di Capena affermava la necessità di compiere *“attenta e ponderata valutazione in merito alla conformità del progetto in esame con gli indirizzi urbanistici che l'Amministrazione si accinge ad adottare”*.

Con lettera del 26.07.2011, l'appellante contestava le decisioni assunte nel verbale della Conferenza di Servizi e diffidava il Comune di Capena all'adozione, previa convocazione del Consiglio Comunale, della delibera di conformità e realizzabilità del progetto entro e non oltre il 30.09.2011.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, adottata dal Comune di Capena in data 30.09.2011 e pubblicata con il numero 844 sul sito del Comune di Capena, non è stata approvata la proposta avente ad oggetto *“Programma integrato di sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Avviso pubblico 21 gennaio 2008 — Comune di Capena — Dichiarazione di realizzabilità del progetto Montecornazzano Immobiliare S.r.l.”*.

2 – La società appellante ha impugnato quest'ultimo provvedimento avanti il Tar per il Lazio, proponendo altresì domanda di risarcimento danni.

3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto integralmente il ricorso.

4 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società ricorrente in primo grado per i motivi di seguito esaminati.

4.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta che nella sentenza impugnata i Giudici di prime cure avrebbero operato un'erronea ricostruzione del fatto.

Nella sentenza si legge che *“Il Comune di Capena e la società Provinciattiva si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato”*.

Per l'appellante tale circostanza è erronea, in quanto Provinciattiva si sarebbe rimessa alla decisione del Giudice.

L'appellante censura la pronuncia altresì nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto il progetto presentato non conforme alle linee guida del Comune di Capena allorquando, di contro, sarebbe lo stesso Comune ad aver dichiarato il progetto conforme alle stesse.

Per l'appellante il riscontro di quanto appena affermato si può avere dalla lettura di quanto deciso dal Consiglio Comunale nella delibera n. 20 del 23.4.2009, da cui emerge la congruità del progetto dell'appellante alle linee di indirizzo del Programma Integrato di Sviluppo.

4.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza, la cui motivazione consisterebbe nell'esatta riproduzione di alcune frasi contenute nella memoria depositata dalla difesa del Comune di Capena in data 27.05.2019.

L'appellante mette a confronto alcuni passaggi della memoria sopra citata con la sentenza impugnata al fine di dimostrarne la coincidenza.

4.3 – Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nei punti 1.1. e 1.2.

Per l'appellante sarebbe erronea l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui le dichiarazioni dei consiglieri comunali sono prive di rilevanza, mentre ciò che conta è il provvedimento conclusivo, espressione ultima della volontà dell'Ente, talché non rileva la contraddittorietà della decisione finale rispetto alle dichiarazioni espresse dai singoli Consiglieri.

La delibera impugnata sarebbe inoltre priva di motivazione, limitandosi il Comune ad affermare *“L'allegata proposta non viene approvata”* e difetterebbe quindi quella *“debita motivazione”* richiesta dall'art. 17, punto 7, dell'Avviso Pubblico per respingere progetti non conformi agli strumenti urbanistici.

L'appellante censura la pronuncia altresì nella parte in cui afferma che il Comune avrebbe legittimamente valutato il progetto della ricorrente come progetto residenziale, che non ha rilevanza per il settore *“Turismo e Tempo Libero”*.

Per l'appellante tale affermazione sarebbe erronea, in quanto se il Tar avesse esaminato le dichiarazioni dei singoli consiglieri avrebbe potuto notare come nessuno di questi ha definito il progetto come residenziale, rimarcandone invece la vocazione turistica e, così, ritenendolo meritevole di approvazione anche per l'assenza di strutture ricettive in zona.

L'appellante ripropone anche il primo motivo di primo grado con cui lamentava la *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17 dell'Avviso Pubblico delle Agevolazioni amministrative per iniziative nell'area della Valle del Tevere e della Sabina. Eccesso e sviamento di potere per erroneità ed insussistenza dei presupposti legittimanti il rifiuto opposto dall'Amministrazione resistente. Eccesso e sviamento di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione”*.

Il progetto dell'appellante rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'Avviso Pubblico e si attaglierebbe esattamente alle linee programmatiche individuate dal Comune di Capena nell'adesione al Programma di sviluppo.

L'Amministrazione comunale, infatti, nell'Avviso Pubblico individua le seguenti indicazioni specifiche nel settore Turismo e Tempo Libero, oggetto del progetto della resistente: *“Potenziamento e qualificazione dell'offerta ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale. Realizzazione di strutture sportive. Creazione di percorsi attrezzati naturalistici e storico-archeologici. Insediamento di iniziative produttive di medie dimensioni nelle aree artigianali appositamente destinate. Non sussistono particolari limitazioni oltre alle indicazioni proposte”*.

Il progetto dell'appellante, dunque, oltre ad essere afferente alle tipologie indicate, sarebbe perfettamente corretto da un punto di vista tecnico-amministrativo.

Contrariamente al disposto dell'art. 17 dell'Avviso pubblico, che stabilisce che il parere negativo del Consiglio Comunale deve essere debitamente motivato ed indica, a titolo meramente esemplificativo, alcune ragioni che non possono rappresentare cause di irrealizzabilità, dalla lettura delle indicazioni espresse dai consiglieri, l'unica motivazione tecnica, che sembrerebbe trasparire, è quella della possibile contrarietà dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti e a quelli futuri. Ma tale motivazione, come prevede espressamente la norma, non costituirebbe una valida ragione di

irrealizzabilità del progetto e, dunque, non potrebbe legittimare il fondamento del provvedimento impugnato.

4.4 – Con il quarto motivo l'appellante censura la pronuncia nel punto in cui il Giudice di prime cure, richiamando quanto stabilito nelle linee guida previste per il Comune di Capena nell'Avviso Pubblico, considera valutabili positivamente solo i progetti finalizzati al recupero dell'esistente patrimonio rurale, con esclusione di nuovi insediamenti in zona agricola, quale considera quello dell'appellante.

Nello specifico, il progetto presentato dall'appellante sarebbe un ottimo progetto da un punto di vista tecnico-amministrativo, sarebbe coerente con le indicazioni espresse dal Comune di Capena in fase di adesione all'Avviso Pubblico, sarebbe finanziariamente sostenibile, insisterebbe su di una zona non vincolata e avrebbe importanti ricadute socio-economiche, soprattutto in termini occupazionali, sull'intero territorio di Capena.

4.5 – Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che lo slittamento dei tempi del procedimento, articolato e coinvolgente più soggetti, non conduce ad un vizio caducatorio del provvedimento impugnato anche in virtù delle proroghe concesse.

Sul punto la motivazione sarebbe apodittica, pertanto l'appellante ripropone il secondo motivo di ricorso con cui lamentava *“Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 17 dell'Avviso Pubblico delle Agevolazioni amministrative per iniziative nell'area della Valle del Tevere e della Sabina e dell'art. 13 del Regolamento per le attività procedimentali ed istruttorie. Eccesso di potere per difetto di congrua motivazione, valutazione e comparazione con l'interesse del privato; eccesso di potere sotto il profilo dell'ingiustizia e per lesione della posizione di affidamento nel privato”*.

L'art. 17 dell'Avviso Pubblico, richiamato dall'art. 13 del Regolamento, disciplina le procedure di ammissibilità e di istruttoria e la relativa tempistica.

Il Comune di Capena, ai sensi del comma 6, avrebbe dovuto procedere all'istruttoria tecnica del progetto ed alla sua approvazione nel termine di 60 giorni dalla consegna della documentazione progettuale da parte del soggetto responsabile.

Tale consegna, come documentato, avveniva in data 4.05.2009 e con relativa comunicazione al Comune di Capena veniva indicato il termine ultimo, stabilito al 31.10.2009, per l'adozione del proprio atto.

La deliberazione del Consiglio Comunale viene adottata solo in data 30.09.2011.

Il ritardo nell'adozione dell'atto sarebbe ammesso anche dagli stessi consiglieri comunali nelle loro dichiarazioni di voto.

Da tali considerazioni, per l'appellante, dovrebbe scaturire la condanna del Comune di Capena al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 241/1990.

Inoltre, il ritardo dell'Amministrazione comunale avrebbe inciso in maniera profondamente negativa sul legittimo affidamento posto dall'appellante nell'adozione di una delibera di segno contrario.

L'appellante, infine, propone domanda di risarcimento danni cagionati dalla delibera oggetto di gravame.

5 – L'appello è infondato.

In via preliminare deve darsi atto che la società Provinciattiva, durante il giudizio di primo grado, nella memoria depositata il 30.03.2012, dopo aver ricostruito lo svolgimento dell'iter procedimentale e l'attività posta in essere, preso atto che nessuna censura veniva proposta nei confronti degli atti da essa adottati, ha rassegnato le seguenti conclusioni *“ci si rimette, pertanto, alla valutazione dell'edito TAR relativamente alle censure proposte nei confronti del provvedimento del Comune di Capena”*.

Tale aspetto e l'erronea indicazione del Tar al riguardo non si riflettono, tuttavia, sul contenuto della decisione, la cui motivazione deve, infatti, essere integralmente confermata.

5.1 - Sempre in via preliminare deve precisarsi che la motivazione della sentenza ben può riprendere le argomentazioni svolte da una parte, mutuandone anche la modalità espressiva, senza che ciò, di per sé, possa integrare un vizio motivazionale, dovendosi invero aver riguardo al contenuto della motivazione ed alla sua correttezza, a prescindere dagli aspetti formali e dalla forma espositiva utilizzata.

La modalità di motivazione adottata dal Tar appare dunque immune dai vizi lamentati dall'appellante, come confermato dall'orientamento della giurisprudenza, secondo cui *“non può ritenersi nulla la*

sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. Cass., SU, n. 642 del 2015; Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 18754 del 2016; Cass. n. 22562 del 2016)” (Cass. civ., Sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32533).

6 – Sono infondate anche le altre censure che investono il merito della decisione impugnata.

Al riguardo, giova ricordare che il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura turistica costituita da un residence alberghiero di 12 unità ricettive indipendenti, 20 camere con servizi, un centro sportivo, un ristorante ed un beauty center.

Tale progetto non appare coerente con lo scopo principale del Programma Integrato che, ai sensi dell'art. 1 del Bando era *“quello di favorire lo sviluppo locale dell'area vasta interessata dal Programma”* mediante proposte e progetti *“che prevedano un positivo impatto sul patrimonio edilizio del territorio, interventi volti a recuperare o sanare situazioni di squilibrio degli interventi antropici esistenti, interventi con positivo impatto sul patrimonio edilizio esistente, trasferimento in area con idonea destinazione di P.R.G. di unità produttive già oggetto di condono o sanatoria edilizia”*.

In coerenza con tale finalità, negli allegati A e B dell'Avviso pubblico - che indicano *“i parametri qualitativi e quantitativi comunali e l'elenco delle opere pubbliche oggetto di compensazione”* – sono state fornite le indicazioni specifiche in ordine ai progetti approvabili e le finalità da raggiungere, indicando, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, per il *“Turismo e Tempo Libero”* il solo *“potenziamento e qualificazione dell'offerta ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale”*.

Il Tar ha correttamente evidenziato come non fossero invece contemplati i nuovi insediamenti in zona agricola, qual è il progetto della società appellante.

6.1 – Deve inoltre osservarsi che l'art. 4 del bando elenca le tipologie delle proposte ritenute ammissibili, specificando al punto 4) n. 3 che verrà attribuita adeguata priorità ai progetti coerenti con i P.R.G. comunali vigenti.

Correttamente il Tar ha evidenziato anche tale aspetto, dal momento che il progetto dell'appellante prevedeva il nuovo insediamento in zona agricola di P.R.G., definita "di valore" dal P.T.P.R e si poneva in contrasto con le indicazioni programmatiche già definite con il progettista della nuova variante di P.R.G.

Al riguardo, il Comune di Capena, già con la delibera consiliare n. 20 del 23.4.2009, chiamato ad esprimersi in merito alla opportunità o meno dell'approvazione del progetto in variante del P.R.G., aveva espresso dubbi in proposito. Analoghi dubbi erano stati espressi durante la conferenza di servizi del 23.6.2011.

6.2 – A fronte delle criticità innanzi ricordate non appare censurabile la delibera impugnata che non ha approvato il progetto.

In riferimento al dedotto deficit della motivazione, deve evidenziarsi che, seppure il punto 7 della norma regolamentare preveda che i progetti non conformi agli strumenti urbanistici siano rimessi al vaglio del Comune competente, il quale non è vincolato alla loro approvazione, potendo emettere parere negativo "*debitamente motivato*", sussistono altri elementi ostativi all'approvazione, come già innanzi richiamati.

Invero, non è solo l'aspetto relativo alla conformità urbanistica a giustificare un giudizio negativo sul progetto.

6.3 – Quanto al difetto di motivazione, dedotto con diversi accenti da parte appellante, giova ricordare che la finalità della motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta.

Al riguardo, avuto riguardo al caso in esame, deve precisarsi che: "*quando viene in rilievo l'atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall'organo anche*

l'insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 14 gennaio 2009, n. 20; Cons. Stato, IV, 27 marzo 2002, n. 1748)” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5008).

La motivazione degli atti deliberativi collegiali *“può legittimamente essere desunta dalle opinioni espresse dai singoli componenti dell'organo, le quali costituiscono esplicitazione delle ragioni addotte per suffragare il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di ciascun affare sottoposto all'esame dell'organo collegiale: la votazione costituisce, infatti, strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, qual è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli membri per una più ponderata deliberazione”* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5236).

Nel caso in esame, il richiamo agli interventi dei consiglieri appare idoneo a giustificare sotto il profilo motivazionale la delibera impugnata, dovendosi per l'effetto disattendere i rilievi di parte appellante.

Invero, dalla delibera impugnata emerge come il progetto dell'appellante non sia in linea con quanto indicato dagli obiettivi previsti dal piano integrato (dal verbale dello svolgimento della discussione, allegato alla delibera impugnata, si evince come molti consiglieri ritengono che l'intervento avrà un impatto notevole sul territorio e non lo ritengono compatibile con l'area in cui insiste, area indicata dal PRG vigente all'epoca come area agricola e dal PTPR come paesaggio agrario di valore. Per quanto sia un progetto che potrebbe arrecare benefici, occupazione, possibilità di pernottare nella zona si ritiene che l'operazione non sia realizzabile in quella specifica area).

6.4 - Non sono idonei ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato neppure le doglianze relative all'iter procedimentale e al ritardo con il quale questo è stato ultimato.

Come precisato dalla Sezione *“alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue infatti l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge. L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include,*

tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell'atto” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1392; Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7592).

7 – Il rigetto delle censure che precedono implica il rigetto anche della domanda risarcitoria, dedotta in riferimento alla supposta illegittimità dell'atto impugnato, che per le ragioni esposte, non può essere condivisa.

Vale un analogo discorso per il danno cd. da ritardo, dal momento che alla luce del quadro normativo innanzi delineato il progetto non avrebbe mai potuto essere realizzato.

8 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto.

9 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere